



REVISORE UNICO
UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VOMANO

Verbale n.14 del 07/11/2024

OGGETTO: PARERE SULLA SOTTOSEZIONE 3.3 DEL PIAO – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026 di cui alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 06/11/2024, avente per oggetto: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024 - 2026

Il sottoscritto Giansante Alfonso, revisore unico dell'UNIONE DEI COMUNI COLLINE MEDIO VOMANO, nominato con delibera Assemblea n.11 del 09/12/2021, ricevuta in data 06.11.2024 la sottosezione 3.3 al PIAO (Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026), di cui alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 06/11/2024, avente per oggetto l'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, limitatamente alla sezione 3. "Organizzazione e Capitale Umano", Sottosezione di programmazione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" e contestuale rimodulazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 6, co. 3, del D.lgs. 165/01"

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- la legge n. 90/2014, esplicita il principio di riduzione delle spese di personale prevedendone il contenimento con riferimento al Valore Medio del triennio 2011/2013;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamato in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

Vista la proposta di adozione, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024 – 2026 e il relativo piano occupazionale, che prevede n. 2 posti da ricoprire mediante contratti a tempo determinato:

- A) utilizzo ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 di una unità Funzionario EQ Amministrativo Responsabile area Finanziaria a tempo parziale dando atto che la relativa previsione di spesa è esclusa dalle limitazioni previste dal citato art. 9, comma 28, della legge 122/2010 e s.m.i.;
- B) utilizzo ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 di una unità collaboratore Amministrativo cat. B a tempo parziale da destinare al servizio sociale dando atto che la relativa previsione di spesa è esclusa dalle limitazioni previste dal citato art. 9, comma 28, della legge 122/2010 e s.m.i. ed è finanziata dal fondo povertà, salvo eventuali modifiche o revoche;

PRESO ATTO E RILEVATO

Che l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di comuni) prevede come limite di spesa il 100% della spesa a tal fine sostenuta nell'anno 2009;

Che sono da ritenersi escluse dal limite tutte le spese di personale che trovano copertura in etero-finanziamenti e le assunzioni di assistenti sociali a tempo determinato con risorse Fondo povertà REI-reddito di inclusione (art. 1, comma 200, L. n. 205/2017);

Che per gli enti che nel 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa per contratti di lavoro flessibile, il limite è dato dalla media del triennio 2007/2009 (Dipartimento Funzione Pubblica, circolare 5/2013; Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 13/2015);

Che qualora l'Ente non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali riferite a rapporti di lavoro flessibile né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, è comunque consentita una spesa per nuovi contratti di lavoro flessibile per far fronte a servizi essenziali (Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 1/2017);

Che l'art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni;

Che, quindi, le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale;
Che con la proposta di deliberazione in oggetto si garantisce il rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa in vigore;

CONSIDERATO

Che con deliberazione n.7 del 14.05.2024 è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2024-2026;
Che con deliberazione n.8 del 14.05.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
Che risulta regolarmente approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2022 e 2023,
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
Visto il D.M. 17 marzo 2020;

ASSEVERA

- 1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2024 – 2026, inseriti nel PIAO 2024/2026, rispettano i vincoli imposti dalla legge;
- 2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere FAVOREVOLE sulla proposta di adozione in oggetto.

Il Revisore Unico

Dott. Alfonso Giansante



